



## **CIRCOLARE N° 39-2016 DEL 25 LUGLIO 2016**

### **Regolamento n. 2016/1179 del 19.7.2016 (G.U.U.E. L 195/11 del 20 luglio 2016) Correzione al regolamento CLP 1272/2008**

Publicato sulla GUUE L 195/11 del 20 luglio 2016 il Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione del 19 luglio 2016 "recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele" (c.d. Regolamento CLP).

Il Regolamento, in vigore dal 9 agosto 2016, modifica alcune voci della tabella delle sostanze chimiche pericolose e sopprime la tabella 3.2 sulle etichettature armonizzate, che faceva riferimento alla abrogata direttiva 67/548/CEE.

In particolare, il regolamento:

- modifica alcune voci dell'Allegato VI recante "Classificazione ed etichettatura armonizzate di talune sostanze pericolose", in quanto si è reso necessario introdurre, aggiornare o abrogare la classificazione e l'etichettatura armonizzate di determinate sostanze, in particolare per quanto riguarda il piombo e le sostanze contenenti rame;
- sopprime la Tabella 3.2 dell'Allegato VI recante "Elenco della classificazione e dell'etichettatura armonizzate di sostanze pericolose dall'allegato I della direttiva 67/548/CEE", in conseguenza dell'abrogazione di quest'ultima. La soppressione trova applicazione a partire dal 1 giugno 2017.

Il regolamento, come previsto dall'art. 2, si applica dal 1 marzo 2018, ma, in deroga, "le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dal presente regolamento, prima del 1 marzo 2018".

Si nota che per il rame sono stati inseriti i seguenti fattori M:

- M=100 per gli ossidi di rame
- M=10 per idrossido di rame.